



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSION VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/12/2012

== =====

ADDI' 18/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CEFICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 607

Oggetto:

Proposta di Legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)".

607 13 DIC. 2012 *fr*

**Oggetto:** Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)".

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione);
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
- VISTO** il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;
- VISTO** l'articolo 11 della l.r. 20 novembre 2001, n. 25 che prevede la presentazione al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, della proposta di legge finanziaria regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012), nelle more del riordino della normativa in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al d.lgs. n. 118/2011, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al DPCM del 28 dicembre 2011;



*fr*

607 18 DIC. 2012 *fr*

**VISTA** la relazione dell'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione);

**TENUTO CONTO** che è stata esperita la procedura di concertazione; *fr*

all'unanimità

### DELIBERA

1. di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)", composta da n. 15 articoli e corredata di una relazione che forma parte integrante della presente deliberazione.



*fr*

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013**  
**(art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)"**

**Art. 1**

*(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)*

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l'esercizio 2013 in termini di competenza e cassa, nell'importo di euro 7.359.517.094,57 per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2013.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.



**Art. 2**

*(Quadro A e rifinanziamento delle leggi regionali)*

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2001, alla presente legge è allegato il "Quadro A" concernente il rifinanziamento, per l'esercizio finanziario 2013, delle leggi regionali di spesa suddivise per missioni e programmi, in conformità con la nuova struttura di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.

2. Per ogni missione e programma sono riportate le leggi regionali a seconda delle rispettive finalità di spesa. Al rifinanziamento specifico delle singole leggi regionali si provvede con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia. Le leggi regionali non ricomprese nella deliberazione di cui al precedente periodo sono da intendersi non rifinanziate.



### Art. 3

*(Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)*

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione), la Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo.

3. La Regione, qualora ricorrano le condizioni, adotta per gli enti locali del proprio territorio il patto di stabilità regionalizzato.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione), sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.



#### Art. 4

##### *(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA))*

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è istituita quale tributo proprio regionale.

2. Il presupposto dell'IRESA è costituito dalle emissioni sonore prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di decollo sia in fase di atterraggio.

3. L'IRESA è dovuta per ogni singolo decollo ed ogni singolo atterraggio negli aeroporti situati nel territorio regionale:

- a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi, o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 4,5 tonnellate;
- c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 2,5 tonnellate.

4. Sono esenti dall'IRESA:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;



- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività.

5. La misura dell'IRESA è determinata in riferimento:

- a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo;
- b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal Paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, vol. I alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale dell'ICAO.

6. Ai sensi del comma 5, l'IRESA si applica nelle seguenti misure:

- a) per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfetaria di euro 1,80 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal Cap. IV dell'annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), punto 3 del presente comma;
- b) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 tonnellate, tariffa forfetaria di euro 1,80 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;
- c) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate, la tariffa è differenziata a seconda delle tre classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 5, lettera b):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal Cap. II dell'annesso: euro 2,00 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 2,40 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal Cap. III dell'annesso: euro 1,80 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 2,00 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;



3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal Cap. IV dell'annesso: euro 1,60 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 1,80 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;

d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o non rispondano ai parametri fissati nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, tariffa forfetaria di euro 2,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

7. Ai fini dell'accertamento, liquidazione, riscossione e versamento dell'IRESA si applica quanto stabilito dal D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), fermo restando che per l'affidamento delle suddette attività la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalità di riversamento bimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i termini per il versamento dell'imposta e per ogni altro adempimento in relazione a somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del bimestre cui si riferiscono.

9. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta secondo le modalità previste dal D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, oltre agli interessi moratori.

10. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, stimate in 55 milioni di euro per l'anno 2013, sono iscritte nell'ambito del Titolo 1, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101, Tributi diretti, e sono destinate:

a) in misura pari al 10 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro



dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997;

b) in misura pari al 90 per cento alle spese relative alla Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con priorità ai Programmi relativi a "Difesa del suolo", "Rifiuti" e "Servizio idrico integrato".

11. L'articolo 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) è abrogato.



## Art. 5

### *(Imposta regionale sui campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio di base per reti di comunicazioni elettroniche mobili)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sui campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili ubicate sul territorio regionale (IRCE) è istituita quale tributo proprio regionale.
2. Il presupposto dell'IRCE è la generazione di campi elettromagnetici da parte delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili ubicate nel territorio regionale.
3. L'IRCE è dovuta alla Regione dagli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche mobili.
4. La base imponibile dell'IRCE è costituita, per ogni stazioni radio base, dalla sommatoria della potenza, espressa in watt, fornita al sistema radiante, dichiarata per ogni sistema trasmissivo all'atto dell'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e comunque nella comunicazione effettuata per l'installazione di impianti di cui all'articolo 35, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. L'IRCE non si applica ai campi elettromagnetici generati dalle reti di telecomunicazione GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, di cui all'articolo 87, comma 3-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
6. L'IRCE è annualmente determinata applicando alla base imponibile di cui al comma 4 un'imposta pari ad euro 60,00 per ogni watt.



7. I soggetti passivi di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare annualmente alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati identificativi delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili ubicate sul territorio regionale, nonché gli elementi informativi necessari alla determinazione della base imponibile di cui al comma 4, sulla base delle modalità e dei contenuti definiti con apposita circolare.

8. La Regione può altresì accedere a tutti i dati, detenuti dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, ritenuti necessari per l'esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta gestione dell'imposta.

9. Il pagamento dell'IRCE è effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale entro il 30 giugno di ogni anno.


10. Nel caso di installazione di stazioni radio base nel corso dell'anno i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento dell'intero importo annuale, come determinato ai sensi dei commi 4 e 6, da versarsi entro 30 giorni dal rilascio da parte dell'Amministrazione competente per territorio dell'autorizzazione all'installazione, o dalla formazione del titolo abilitativo alla installazione nel caso di denuncia di inizio attività o dall'entrata in esercizio dell'impianto e/o sue modifiche nel caso di installazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111.

11. Nel caso di variazione di base imponibile nel corso dell'anno, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti alla comunicazione della variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente, l'imposta è rideterminata, in aumento o in diminuzione, a valere per l'intero anno e i soggetti di cui al comma 3 provvedono alle operazioni di conguaglio contestualmente al pagamento dell'imposta relativa all'anno successivo a quello di riferimento.

12. Qualora i termini di cui ai commi 7, 9, 10 e 11 cadano in un giorno festivo o di sabato, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

13. La Regione provvede direttamente all'accertamento e riscossione dell'imposta nonché al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio.



9 

14. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, oltre agli interessi moratori.

15. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dai commi 7 e 11 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rilasci false dichiarazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.000,00.


17. Al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nell'istanza di cui al comma 4, l'Agenzia regionale per l'ambiente è autorizzata ad effettuare i relativi controlli.

18. Per le finalità di cui al comma 8, la Regione può autorizzare convenzioni con la Guardia di Finanza per le funzioni ad essa demandate dall'articolo 2, comma 2 e 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), nonché con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla lotta all'evasione fiscale.

19. È ammesso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

20. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

21. Al fine di ridurre l'impatto negativo delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, stimate in 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate agli interventi di politica sociale regionale.



## Art. 6

### *(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.

2. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.

3. La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle Autorità Portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 30 maggio di ogni anno i Comuni, le Autorità Portuali e le Capitanerie di Porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2, gli importi dovuti di rispettiva competenza.

4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dall'accertamento dell'abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori.

5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque



tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.

6. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni.

7. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e successive modifiche, è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

8. In alternativa al rimborso e nei medesimi termini di cui al comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la compensazione delle somme indebitamente pagate, mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente l'imposta dovuta e per la stessa voce tariffaria.

9. Qualora la Regione vanti un credito nei confronti dei soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso o sono ricorsi alla compensazione ai sensi dei commi precedenti, è prevista la compensazione d'ufficio, previa comunicazione ai soggetti interessati.

10. L'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e l'art. 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)) e successive modifiche sono abrogati e, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

11. Le maggiori risorse derivanti dal presente articolo, quantificate in 2 milioni di euro a decorrere dal 2013, sono prioritariamente destinate agli interventi regionali per



la difesa della costa, il ripascimento degli arenili, la protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero.



## Art. 7

### *(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2013 le tasse sulle concessioni regionali (TCR), di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), sono istituite quale tributo proprio regionale.

2. Le TCR si applicano agli atti e ai provvedimenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge, alla cui adozione provvede la Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o gli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Nella medesima tabella sono riportate, per ciascuno degli atti e provvedimenti, le misure delle TCR.

3. La tassa di rilascio è dovuta al momento dell'emanazione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2 e il versamento costituisce presupposto essenziale per la concessione e l'efficacia degli stessi.

4. La tassa di rinnovo è corrisposta ogni qual volta un atto o un provvedimento venuto a scadenza venga nuovamente posto in essere.

5. Nei casi indicati nella tabella A, gli atti la cui validità sia pluriennale sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nei termini previsti nella tabella A medesima, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

6. Per le TCR la cui misura è determinata in relazione alla dimensione demografica dei comuni, si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale la tassa è dovuta, desunta dai dati ISTAT.

7. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento delle TCR tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle TCR entro il termine indicato dalla tabella A, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo non versato, oltre agli interessi moratori.



8. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione delle TCR, alla constatazione ed accertamento delle violazioni tributarie, nonché al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. La Regione, altresì, al fine di garantire il corretto adempimento fiscale, può accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni per le quali sono dovute le TCR.

9. Qualora un'attività soggetta a TCR venga esercitata senza il relativo atto di concessione o senza aver provveduto al versamento della tassa, si applica una sanzione amministrativa compresa tra il cento e il duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore all'importo di euro 100. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a TCR prima dell'avvenuto versamento è punito con una sanzione amministrativa compresa tra euro 100 e euro 500 ed è tenuto al pagamento delle tasse dovute salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

10. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, decorso il quale l'atto privo della necessaria corresponsione non è efficace sino al relativo avvenimento. In tal caso, non sono dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. Il contribuente può chiedere alla struttura regionale competente la restituzione delle TCR erroneamente pagate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del pagamento o, in caso di diniego dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del diniego stesso.

11. È ammesso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

12. Le TCR di cui al Titolo II "Caccia e Pesca" e al Titolo III "Turismo e industria alberghiera" della tabella A allegata alla presente legge sono devolute alle Province ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).



13. Le TCR di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) non espressamente indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono soppresse.

14. La legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è abrogata e, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.



## Art. 8

*(Disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica)*

1. Il presente articolo regola la disciplina dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. I canoni di cui al comma 1 sono dovuti dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro, che in assenza di tale titolo, utilizzino acqua pubblica con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. L'articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) è sostituito dal seguente: "1. L'addizionale regionale di cui alla presente legge è dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro, che in assenza di tale titolo, utilizzino acqua pubblica. 2. L'addizionale è dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno. 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1."

4. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è determinato per ciascuna tipologia d'uso sulla base di quanto stabilito nella tabella B, allegata al presente provvedimento, tenendo conto delle seguenti specificazioni:

- a) per consumo umano si intende quello finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone. Detto uso rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- b) per uso irriguo si intende quello finalizzato all'irrigazione fondiaria e all'irrigazione di coltivazioni all'interno di serre;
- c) per uso idroelettrico si intende quello finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
- d) per uso industriale si intende quello finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo



umano, l'uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

- e) per uso verde pubblico, attrezzature sportive, piscicoltura si intende quello finalizzato all'innaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive e all'allevamento ittico;
- f) per uso igienico e similari si intende quello finalizzato ai servizi igienici, anche all'interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
- g) per usi diversi si intendono usi non riconducibili alle tipologie individuate dalle lettere precedenti, purché non in contrasto alla normativa vigente e con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalità di esercizio.

5. Per gli usi di cui al comma 4, lettere a), b), d) e), f) e g), il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è determinato sulla base della portata costante o media annua nominale di concessione. L'unità di misura per la determinazione del canone è il modulo, corrispondente ad una portata pari a 100 l/s. Per l'uso di cui al comma 4, lettera c), il canone è calcolato in relazione alla potenza nominale media annua espressa in Kw. Nel caso di derivazioni a bocca libera per gli usi di cui al comma 4, lettera b), la determinazione del canone è fatta in relazione all'estensione dei terreni irrigati espressa in ettari.

6. Con determinazione dirigenziale, la struttura regionale competente provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di cui alla tabella B in relazione al tasso di inflazione programmato.

7. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, lettera d), gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo.

9. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto limitatamente ai mesi di validità della concessione nell'anno di scadenza o rilascio, in



ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo del canone annuo, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui al presente comma, la frazione di mese deve intendersi per intera.

10. Il pagamento del canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

11. L'omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una sanzione pari al 30% del canone non versato, oltre agli interessi moratori.

12. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per tre annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all'uso dell'acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dalla scadenza della terza annualità. L'accertamento di tale decadenza è comunicato dall'autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere di derivazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

13. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 e dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel caso di ricerche sotterranee o scavo di pozzi senza i prescritti atti di assenso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.

14. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d'atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia.

15. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) e successive modifiche e dall'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, al fine di disciplinare in modo organico:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;



- b) la costituzione del catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui al comma 14;
- c) l'eventuale rideterminazione delle diverse tipologie d'uso dell'acqua pubblica e dei relativi canoni;
- d) l'eventuale applicazione e determinazione di riduzioni del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
- e) la specificazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 13, delle fattispecie di illecito amministrativo e la graduazione delle relative sanzioni pecuniarie;
- f) la determinazione delle spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti concessori.

16. I regolamenti di cui al comma 15 sono adottati nel rispetto dei principi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e s.m.i., del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia di ambiente) e dell'articolo 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e s.m.i., nonché dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni delegate.

17. Resta ferma la delega di funzioni alle province di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 15 ovvero a decorrere dal diverso termine previsto dal regolamento medesimo, sono abrogate:

- a) la legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 (Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti);
- b) la legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70).



19. E' differita al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze dell'acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall'amministrazione e purché non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica.

20. E' prorogata al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze di acqua pubblica con scadenza entro la fine del medesimo anno.

21. I titolari delle utenze di cui ai commi 19 e 20, a pena di decadenza dalla concessione, devono presentare entro il termine del 31 dicembre 2015, domanda di rinnovo della concessione all'amministrazione regionale o provinciale competente.



## Art. 9

*(Istituzione del "Fondo per il sostegno finanziario alle famiglie numerose"  
e attuazione della sussidiarietà orizzontale)*

1. La Regione, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 31 della Costituzione, adotta politiche in favore della famiglia con particolare riguardo alle famiglie numerose, attraverso l'istituzione del fondo denominato "Fondo per il sostegno finanziario alle famiglie numerose".

2. Il fondo di cui al comma 1 opera al fine di garantire misure di sostegno economico diretto a favore dei nuclei familiari aventi fiscalmente a carico tre o più figli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei nuclei familiari di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad euro 18.754.819,44, esercizio finanziario 2013, nell'ambito della Missione 12 Programma 05.

5. Compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) ed al fine di favorire l'attuazione della sussidiarietà orizzontale, in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione, la Regione può disporre, a decorrere dal 2014, la trasformazione delle misure di sostegno economico di cui al comma 2 in detrazioni dall'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011.



## Art. 10

*(Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di tassa automobilistica regionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali in materia di tassa automobilistica regionale di valore non superiore a 2.000 euro in cui è parte l'Amministrazione regionale, pendenti alla data del 30 novembre 2012 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione regionale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- b) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- c) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. A tal fine, si applicano le seguenti specificazioni:

- a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 giugno 2013 in unica soluzione;
- b) la domanda di definizione è presentata entro il 30 giugno 2013;
- c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 settembre 2013, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 settembre 2013, i termini



per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) l'Amministrazione regionale trasmette all'autorità giudiziaria competente, entro il 15 ottobre 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2013. La comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2013. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) con determinazione dirigenziale sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

- a) per lite fiscale pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione regionale avente ad oggetto atti di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione in materia di tassa automobilistica regionale, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite fiscale per la quale, alla data del 30 novembre 2012, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
- b) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo complessivo indicato negli atti di accertamento, nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e in ogni altro atto di imposizione in materia di tassa automobilistica regionale oggetto di contestazione.

4. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.



## Art. 11

*(Ulteriori disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)*

1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) a decorrere dall'anno di imposta 2013 la disposizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale.


4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), alla scadenza del termine utile sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, in solido con il proprietario, coloro che, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi, risultano essere usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.



5. All'articolo 8, comma 12 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio), le parole "le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti "i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per dieci o più veicoli".

6. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, a decorrere dall'anno di imposta 2013, i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.



26  


**Art. 12**

*(Contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione  
dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie)*

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari ai fini del contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie.

2. In coerenza con quanto disposto al comma 1, la Giunta Regionale è autorizzata a verificare la veridicità delle attestazioni rilasciate dai soggetti al fine di fruire dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale, a procedere al recupero, anche forzoso, delle somme dovute e non pagate per le prestazioni erogate e ad attivare le procedure necessarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, previste dalla normativa vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga alla vigente normativa regionale in materia.



**Art. 13**

*(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30*

*"Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale")*

**1.** Alla l.r. 30/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

**"Art. 2**

*(Delega)*

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alle amministrazioni comunali nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alle amministrazioni provinciali nel cui territorio sono commesse le violazioni. Esse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della L. 689/1981.

4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 e 3 aprile 1990, n. 37."

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3**

*(Violazione di norme da parte di enti locali)*



1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.

2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente.”.

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

*(Obbligo di trasmissione)*

1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'art. 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi del successivo l'articolo 7 comma 1.

2. Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi del successivo articolo 7, comma 2.

3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”.

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

*(Banca dati regionale)*

1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative.



2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessate nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività.”.

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

*(Vigilanza e direzione)*

1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.”.

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

*(Titolarità dei proventi)*

1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale e iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: “Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo.

3. Una quota pari al cinquanta per cento dei proventi è attribuita all'autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta.

4. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione.”



2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2 della l.r. 30/1994 per come modificata, si applicano a tutti i processi verbali di accertamento notificati a partire dal 1° gennaio 2013. Per tutti i processi verbali di accertamento notificati antecedentemente a tale data si applica la normativa regionale previgente.



#### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004", all'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006 n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", all'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" ed all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011")*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/2004 le parole: "mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni" sono soppresse.

2. Al comma 26, dell'articolo 1 della l.r. 10/2006, al penultimo periodo, le parole: "mediante apposita convenzione," sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 26/2007 le parole da: "che è gestito" a: "con la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la cui gestione è affidata a Filas S.p.a."

4. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 8/2010 le parole: "apposite convenzioni" sono sostituite dalle parole: "appositi atti".



**Art. 15**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.



### Tabella A

#### Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)

TITOLO I													
IGIENE E SANITA'													
Numero Ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di titolo (art. 6, lett. a)	Tassa di base di nuova creazione (art. 6, lett. b)										
1.	<p><b>Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:</b></p> <p>a) fino a 5.000 abitanti ..... € 113,68 ..... € 22,74</p> <p>b) da 5.001 a 10.000 abitanti ..... € 340,62 ..... € 68,13</p> <p>c) da 10.001 a 15.000 abitanti ..... € 690,71 ..... € 138,14</p> <p>d) da 15.001 a 40.000 abitanti ..... € 1.088,68 ..... € 217,74</p> <p>e) da 40.001 a 100.000 abitanti ..... € 1.632,26 ..... € 326,45</p> <p>f) da 100.001 a 200.000 abitanti ..... € 2.176,86 ..... € 435,37</p> <p>g) da 200.001 a 300.000 abitanti ..... € 3.430,67 ..... € 686,13</p> <p>h) superiore a 300.000 abitanti ..... € 5.440,67 ..... € 1.088,13</p> <p>ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1973, n. 4 (art. 1, comma 2, lettera c)</p> <p>La tassa è ridotta non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altro titolare.</p> <p>La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valida, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del comma 2 del citato art. 109 e dell'art. 28 del Regio Decreto 30 settembre 1934, n. 1706.</p> <p>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacia legittima e privilegiata. Analogamente, la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.</p> <p>La tassa di rilascio non è dovuta per le concessioni provvisorie emesse ai sensi dell'art. 129, comma 1 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, né nel caso previsto dall'art. 68, comma 2 del Regio Decreto 30 settembre 1934, n. 1706. E' invece dovuta la tassa annuale di esercizio.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie esterne, per le quali è esclusa qualsiasi finalità di vendita al pubblico, da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'inderogabilità di residenza.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nella seguente misura:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: € 8,54</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti: € 14,03</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 27,75</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: € 68,21</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti: € 95,74</td> </tr> </table> <p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo nella seguente misura:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">nei comuni con popolazione da 5.000 abitanti a 10.000 abitanti: € 16,77</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: € 20,75</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: € 41,56</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 82,02</td> </tr> <tr> <td>nei comuni con popolazione superiore a 100.001 abitanti: € 163,73</td> </tr> </table> <p>Le tasse vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p>	nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: € 8,54	nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti: € 14,03	nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 27,75	nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: € 68,21	nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti: € 95,74	nei comuni con popolazione da 5.000 abitanti a 10.000 abitanti: € 16,77	nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: € 20,75	nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: € 41,56	nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 82,02	nei comuni con popolazione superiore a 100.001 abitanti: € 163,73		
nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: € 8,54													
nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti: € 14,03													
nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 27,75													
nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: € 68,21													
nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti: € 95,74													
nei comuni con popolazione da 5.000 abitanti a 10.000 abitanti: € 16,77													
nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: € 20,75													
nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: € 41,56													
nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 82,02													
nei comuni con popolazione superiore a 100.001 abitanti: € 163,73													

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI ALLA TASSA	Tassa di ulso (L. 30/10/1974)	Tassa annuale di gestione (L. 30/10/1974)
2	<b>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di produzione e di smercio di acque minerali naturali od artificiali</b> (art. 195, comma 1 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263 e successive modificazioni); in senso del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 615 (art. 27, lettera B)	920,65	0,00
	L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di pertinenza (art. 4 del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924). Quando nasce da più sorgenti con loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924).		
3	<b>Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche</b> (art. 30 del D.P.R. 12 maggio 1938, n. 719); in senso del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 615 (art. 27, lettere c) e d)	160,58	0,00
4	<b>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di</b> (ex artt. 194 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263 ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955 n°854):		
	<b>a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie</b> (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 615, art. 27, lettera a))	920,65	160,58
	sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali. I suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. Non sono soggette a tassa per affitti dell'art. 239 della L. 30 maggio 2001, n. 135, le variazioni di soggetti a qualunque titolo responsabili della gestione amministrativa tecnica e sanitaria. Tutte variazioni devono essere solo comunicate dalle strutture interessate, contestualmente, alla Regione ed all'azienda o ente del servizio sanitario regionale competente ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione stessa.		
	<b>b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radio terapia e la radiologia</b> (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e))	1.225,84	612,92
	Al sensi dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263, i possessori di apparecchi radiologici sono tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura: 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 Volt: € 126,65 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 Volt: € 55,27 I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) collocati nella medesima sede sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri. Ala stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso di quello terapeutico. Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del servizio sanitario nazionale, gli enti che abbiano scopi di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza, gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radioterapia da essi utilizzati. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
5	<b>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica</b> (art. 183 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263):		
	- se l'istituto ha non più di 50 posti letto	708,07	354,29
	- se l'istituto ha non più di 100 posti letto	1.632,77	816,36
	- se l'istituto ha più di 100 posti letto	4.080,91	2.040,71
	Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 633/1978), negli enti che abbiano scopi di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		

TITOLO II			
CACCIA E PESCA			
Sezione d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (classificazione)	Tassa annuale (art. 100 del regolamento)
15	Licenza di appostamento fisso di caccia (ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (artt. 23 e 41)).	54,66	54,66
16	Concessione di concessione di: <p>1) azienda faunistico-venatoria e aziende agro-turistiche-venatorie (per ogni ettaro di frazione di esso), ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (artt. 42 e 41);</p> <p>2) centro privato di produzione della fauna allo stato naturale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (artt. 16 e 41)</p> <p>Per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistiche-venatorie per ogni 10,0516 euro di tassa è dovuta una sovrattassa di 2,0515 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa (ex art. 41 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 41). Le tasse dovranno essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il numero sono disciplinati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono ridotte ad un quarto le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistiche-venatorie, situate nelle zone montane e per quelle classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono ridotte ad un quarto le tasse di concessione per le aziende situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi Regolamento CEE 24 settembre 2005, n. 1698/2005, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e/o integrazioni.</p>	1,07 272,80	3,07 272,80
17	Abilitazione all'esercizio venatorio con fucile; <p>Articolo 21, legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni</p> <p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'arma per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere allegata al documento per l'esercizio venatorio.</p> <p>Qualora vi siano differenti date di scadenza tra il versamento della TCR e della tassa di concessione governativa, la validità del versamento della tassa regionale è prorogata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.</p> <p>L'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 20 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17.</p>	32,65	32,65
18	Licenza per la pesca nelle acque interne (artt. 8, 9 e 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87): <p>Tipo A: Licenza per la pesca professionale o di mestiere</p> <p>Tipo B: Licenza per la pesca sportiva o dilettantistica</p>	30,87 15,69	30,87 15,69

TITOLO V			
AGRICOLTURA			
Numero Cedolare	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di classe (valore fisso)	Tassa annuale di cambio (valore fisso)
27	<b>Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi</b>	50,61	50,61
	<p>Articolo 17, legge 16 dicembre 1985, n. 752</p> <p>Articolo 19, legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.</p> <p>T. versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tessero di idoneità.</p> <p>Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, ed i raccoglitori che, constatati, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo comune.</p>		
TITOLO VI			
ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE			
Numero Cedolare	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di classe (valore fisso)	Tassa annuale di cambio (valore fisso)
28	<b>Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali</b>	61,99	0,00
	<p>Articolo 4, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.</p> <p>Legge regionale 26 giugno 1980, n. 50.</p> <p>Come alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo.</p>		
29	<b>Ammissione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443)</b>	108,45	0,00
	<p>Articolo 8, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.</p> <p>Legge regionale 26 giugno 1980, n. 50.</p>		
30	<b>Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443)</b>	108,45	0,00
	<p>Articolo 27, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.</p> <p>Legge regionale 26 giugno 1980, n. 50.</p>		
32	<b>Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali (articoli 14 e seguenti del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443)</b>	216,38	0,00
	<p>Articolo 14, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.</p> <p>Legge regionale 26 giugno 1980, n. 50.</p> <p>Resta confermato quanto stabilito dall'articolo 7, legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, che prevede che oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo.</p> <p>I titolari di concessione minerale e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente sono tenuti al pagamento di un diritto annuo.</p>		

**Tabella B***Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2013)*

<i>Usi</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Canone unitario finanziaria 2013</i>
a) consumo umano	Canone	€/modulo	€ 2.000,00
	Canone minimo	€	€ 350,00
b) irriguo	Canone (a bocca tassata)	€/modulo	€ 60,00
	Canone (senza bocca tassata)	€/ha	€ 0,60
	Canone minimo	€	€ 30,00
c) idroelettrico	Canone	€/kW	€ 30,00
	Canone minimo	€	€ 300,00
d) industriale	Canone	€/modulo	€ 25.000,00
	Canone minimo	€	€ 2.500,00
e) verde pubblico, attrezzature sportive, piscicoltura	Canone	€/kW	€ 1.000,00
	Canone minimo	€	€ 200,00
f) igienico e assimilati, anticendio, lavaggio	Canone	€/modulo	€ 1.500,00
	Canone minimo	€	€ 200,00
g) diversi	Canone	€/modulo	€ 2.000,00
	Canone minimo	€	€ 200,00

## QUADRO "A"

### Provvedimenti legislativi regionali rifinanziati con legge di Bilancio





Mi	Missione	01	02	03	Organi istituzionali	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanzamento 2013
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	02	03	Organi istituzionali	31/03 - 38/02	istituzione ufficio garante delle persone private della libertà personale Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02			Segreteria generale	10/05 - 22/86- 10/01	<b>TOTALE 01-01</b> Art. 26, comma 11 - Istituzione della Conferenza Regione-Ordine e Collegi professionali Studi e ricerche	<b>86.284.187,28</b>
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	17/86- 7/94 10/01 - 10/06 10/06 11/97 - 44/03 12/11 12/11 12/11 14/08 14/08 - 16/05	<b>TOTALE 01-02</b> Art. 18 - PRS Programmazione Regionale Art. 32 - Convenzioni con Università Art. 1, comma 31 - Banca Credito Cooperativo Roma Art. 1, comma 49 - Fondazione Mondo Digitale Art. 52 - Società Unionifidi Lazio S.p.A. Art. 1, comma 71 - Premio Euro g'oro Art. 1, comma 75 - Fondo valorizzazione identità territoriale Art. 1, comma 79 - Fondo dissesto finanziario comuni Art. 1, comma 16 - Anticipazioni sui fondi FAS 2007-2013 della logistica Art. 1, comma 12 - Ricerca e didattica policlinici universitari Art. 40, comma 6 - Lazio Service	<b>150.000,00</b>

Mi	Misfione	R	Contorno	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Statoamento 2013
				16/05 -	Art. 7, lett. a) - Bilancio partecipato	
				16/05 -	Art. 9, comma 2 - Quadro cittadino di sostegno Comune di Roma	
				16/05 - 20/09 -	Art. 7, lett. b) - Altraeconomia	
				22/09	Art. 1, comma 12 - Fondo di dotazione RisorSa s.r.l.	
				26/07 -	Art. 9 - Banca dati bilanci comunali	
				26/07 -	Art. 26, comma 4 - Fondo dotazione Filas S.p.A.	
				27/06 -	Art. 40, comma 3 - Fondo per il sostegno al terzo settore	
				31/08	Art. 14 - Fondo garanzia interventi comunitari	
				31/08 -	Art. 10 - Fondo di garanzia crediti vantati dalle imprese verso la PA e le imprese pubbliche	
				22/09		
				4/06	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio economico settore ambiente	
					<b>TOTALE 01-03</b>	<b>139.306.189,37</b>
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9/10	Art. 2, comma 142 - Voce over IP per telefonia fissa	
					<b>TOTALE 01-05</b>	<b>25.765.920,81</b>
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	12/97 -	Art. 34 - Spese per progettazione studi e ricerche	
				7/99 -	Art. 40 - Associazione ITACA	
				9/10 -	Art. 2, comma 142 - Voce over IP per telefonia fissa	
					<b>TOTALE 01-06</b>	<b>44.097.883,75</b>
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	31/08	Art. 25 - Fondo dotazione LAIT	






Mi.	Missione	Programma	Asse Prioritario	Intervento	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendio 2013
			4/06-15/07	Art. 78 - Anagrafe nazionale edilizia scolastica e degli edifici civili a valenza storica		
			4/06-15/07	Art. 49 - Piattaforma di intermediazione digitale		
			4/98	Art. 17 Sistema statistico regionale		44.055.333,71
				<b>TOTALE 01-08</b>		
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	10/01 -	Risorse umane	Art. 53 - Piano investimento formativo livello manageriale	269.263.000,00
				<b>TOTALE 01-10</b>		
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	13/01 -	Altri servizi generali	Oratori	
			13/03 -		Giornata di celebrazioni dei valori nazionali	
			2/04 -		Art. 59 - Premio Francesco Babusci	
			20/07 -		Partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale	
			21/99		Fondo solidarietà cittadini illustri	
			31/08		Art. 24 - Fondazione diritti genetici	
			31/08 -		Art. 7 - Trasparenza totale e responsabilizzazione amministrativa	
			4/06 -		Art. 10 - Contributi di solidarietà	
			5/06 -		Art. 12 - Scuola di formazione teatrale diretta da ragazzi disabili	
			9/05 -		Art. 53 - Interventi strutturali per il potenziamento dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie	
					<b>TOTALE 01-11</b>	<b>79.155.020,57</b>

MI	Missione	Programma	Località Regionale	Descrizione Località Regionale	Stipendio 2013
02	Giustizia	02	7/07	Servizio sanitario penitenziario regionale	
				Diritti dei detenuti del Lazio	
03	Ordine pubblico e sicurezza	01		<b>TOTALE D2-02</b>	<b>800.000,00</b>
			01/05 -	Polizia locale	
			11/04 -	Art. 63 - Operatori Penitenziari	
			15/01- 5/05 -	Art. 2, comma 1, lett. b) e c) - Sicurezza nell'ambito del territorio regionale	
			15/01	Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza	
			5/05		
			4/06		
			15/07		
			26/07		
			26/07 -	Art. 15, comma 3 - Vigile di prossimità	
			27/07	Art. 11, comma 5 - Polizia locale	
			31/08 -	Art. 27 - Sostegno vittime criminalità	
			31/08 - 24/09 -	Riutilizzo sociale beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (parte corrente e parte capitale)	
			7/07 -	Diritti dei detenuti del Lazio	
03	Ordine pubblico e sicurezza	02		<b>TOTALE 03-01</b>	<b>1.200.000,00</b>
			12/11	Art. 1, comma 26 - Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro	
			15/01- 5/05	Art. 2 comma 1, lett. a) - Sicurezza nell'ambito del territorio regionale	
			27/07	Art. 11, comma 6 - Fondo microcredito	



Mi	Missione	Programma	Linea Programmatica	Disposizione Legislativa Regionale	stanziamento 2013
			31/08 - 24/09	Riutilizzo sociale beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (parte corrente e parte capitale)	
			<b>TOTALE 03-02</b>		<b>5.000.000,00</b>
04	Istruzione e diritto allo studio	01	14/08 - Istruzione prescolastica	Art. 1, comma 40 - Sezioni Primavera	
			15/07 -	Art. 41, comma 8 - Progetto per Rignano Flaminio	
			2/04 -	Art. 63 - Consorzio universitario di Velletri	
			31/08 -	Art. 58 - Nuove sezioni di scuola dell'infanzia	
			31/08 -	Art. 61 - Sistema informativo SIRIF, portale informatico SIRIQ e Centro documentazione regionale	
			39/03	Interventi a favore delle attività del Consorzio "I castelli della Sapienza"	
			59/87	Contributi alle Università	
			<b>TOTALE 04-01</b>		<b>1.350.000,00</b>
04	Istruzione e diritto allo studio	03	12 e 13/81- 33/85- Edilizia scolastica	Edilizia scolastica	
			2/04		
			15/07	Art. 36 - Piani di edilizia scolastica	
			6/99 -	Art. 52 - Edilizia scolastica	
			<b>TOTALE 04-03</b>		<b>21.347.933,92</b>
04	Istruzione e diritto allo studio	04	15/07 - Istruzione universitaria	Art. 41, comma 9 - Contributi regionali alle Università Popolari	
			25/03 -	Art. 20 Attività Laziolisu	
			39/03	Art. 4, comma 1, lett. g)	
			4/06 -	Art. 170 - Sabina Universitas	
			4/06 -	Art. 169, comma 3 - Premio Colasanti-Lopez	
			53/93	Università Terza età	



M.I.	Missione	Struttura	Art.	Settore	Art. Collegato	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendiario 2009
						Strutture per il diritto agli studi universitari	38.594.095,00
						<b>TOTALE 04-04</b>	
04	Istruzione e diritto allo studio	06	06	06	06	Art. 2, comma 28 - Assicurazione personale vigilanza e alunni	
						<b>TOTALE 04-06</b>	1.825.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio	07	07	07	07	Art. 55, comma 4 - Formazione ed integrazione scolastica degli alunni con disabilità	
						Diritto allo studio	
						Art. 57 - Fondo per il diritto allo studio scolastico	
						Art. 167, comma 4 - Osservatorio sull'abbandono scolastico	
						<b>TOTALE 04-07</b>	15.345.724,80
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	01	01	01	Art. 18 - Palazzo Nardini - Roma	
						Art. 122 - Antiche cinte murarie	
						Art. 1, comma 164 - Valorizzazione Risorgimento nel Lazio	
						Valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale	
						Valorizzazione della Via Francigena	
						Art. 54 - Servizi culturali di aziende ed enti regionali	
						Toponomastica	
						Città di Fondazione - Censimento	
						Città di Fondazione - Servizi culturali e museali	
						Locali storici	



*[Handwritten signature]*



M1	Missione	Programma	Lavoro Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Spaziamento 2013
			2/12	Art. 28 - Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo	
			22/88	Osservatorio Campocattino	
			26/09 -	Promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali	
			27/06 -	Art. 71 - Memoria storica sulla tragedia dell'olocausto	
			3/10	Art. 14 - Fondazione Museo della Shoah	
			31/08	Art. 21, comma 6, lett. a) e b) - Fondazione Lazio per l'audiovisivo	
			31/95	Bande musicali	
			34/91	Resistenza	
			36/92	Art. 30 - Teatro di Roma	
			4/06	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio economico settore opere pubbliche	
			4/06 -	Art. 65 - Fondazione Architettura razionalista	
			4/06 -	Art. 66, comma 5 - Vittime delle foibe	
			42/97	Beni e servizi culturali	
			44/95	Centro Regionale Arti e Tradizioni - Atina	
			49/98	Associazioni altre regioni	
			5/06 -	Art. 15, comma 30 - ATCL	
				Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio	
			8/08	Fondazione Cinema per Roma	
			9/10	Art. 2, comma 90 - Filiera del libro	
			9/10	Art. 2, comma 36 - Museo Maxxi	

2



MU	Mittone	Descrizione	Legge Parlamentare	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendio 2013
			9/10	Art. 2, comma 114 – Fondazione espositiva nazionale quadriennale d'arte di Roma	
			9/10 -	Art. 2, comma 37 – Museo storico della Liberazione di Via Tasso	
			<b>TOTALE 05-02</b>		<b>31.336.677,00</b>
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	10/06	Art. 1, comma 81 – Impianti sportivi	
			11/09	Art. 8 – Fondo per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza degli impianti sportivi	
			11/09 -	Art. 8 – Promozione, sostegno e diffusione della sicurezza nello sport	
			12/97- 15/02	Art. 44, comma 2 – Istituti di Credito Sportivo	
			15/02 -	Art. 30 - Istituti di Credito Sportivo	
			15/02 -	Art. 31 - Impianti sportivi	
			15/02 -	Art. 32 - Impianti sportivi	
			15/02 -	Art. 33 - Promozione attività sportive	
			15/02 -	Art. 37, comma 1, lett. a), d) ed e) - Iniziative promozionali sportive	
			15/02 -	Art. 40 - Attività sportive handicap	
			27/06	Art. 56 – Mondiali Nuoto 2009	
			36/93	Art. 3 - Iniziative promosse dalla Regione	
			36/93-10/01	Art. 4 Tempo libero	
			39/90	Art. 172 Aeroclub	



Mi	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanziamiento 2013
			9/05	Art. 43, comma 1 – Centro formazione sportiva Comune di Subiaco	
			9/05 -	Art. 43, comma 2 – Attività sportive soggetti diversamente abili	
			9/10	Art. 2, comma 50 – Impianistica sportiva	
			9/10 -	Art. 2, comma 62 – Promozione sportiva	
			9/10 -	Art. 2, comma 66 – Libretto sanitario sportivo telematico	
			<b>TOTALE 06-01</b>		<b>4.760.000,00</b>
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 Giovani	29/01 -	Fondo regionale per i giovani	
			31/08 -	Art. 44 - Buono sconto famiglia per giovani al disotto dei 25 anni	
			31/08 -	Art. 48, comma 5 – Banche del tempo	
			6/99 -	Art. 82 - Comunità giovanili	
			<b>TOTALE 06-02</b>		<b>6.885.364,64</b>
07	Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	09/11 -	Elenco regionale Made in Lazio – Prodotto nel Lazio	
			1/01 -	Sviluppo del litorale laziale	
			10/01 -	Art. 11 - Progetti di valorizzazione turistico-ambientale Lago di Albano	
			11/08	Tecnologia innovativa soccorso in acqua	
			12/08 -	Celebrazione anno Paolino	
			26/07	Art. 41, comma 4 – Fondo per lo sviluppo economico litorale laziale	
			26/07 -	Art. 31, comma 1 – Promozione turistica manifestazioni tradizionali	
			27/06	Art. 67 – Fondo rotativo PMI	






Mil	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Strumento 2013
			31/08 -	Art. 26 - Funzioni trasferite di cui alla l.r. 13/2007 in materia di turismo	
			4/06 - 13/07	Art. 175, comma 3 - Fondo per il turismo	
			9/05	Art. 47 - Agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze dello Tsunami	
				<b>TOTALE 07-01</b>	<b>14.103.112,12</b>
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	Fondo regionale per l'abusivismo edilizio	
			12/00	Art. 42 - Cassino "Sistema quartiere"	
			12/00	Art. 36 - Piano emittenza radio tv	
			12/04	Art. 11 - Monitoraggio territorio	
			15/08	Art. 29 - Vigilanza attività urbanistico edilizia	
			26/07	Art. 34, comma 1 - Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione	
			27/06	Art. 60 - Recupero e risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del Lazio	
			28/80	Abusivismo edilizio	
			3/10 -	Art. 1, comma 45 - Fondo oneri istruttori e funzionamento collegi di vigilanza - art. 34, c. 7, d.lgs. 26/7/2000	
			31/08 - 17/09	Art. 63 - Art. 6 - Oneri per interventi in materia di opere pubbliche ed ambientali	

Mi	Missione	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanzamento 2013
			38/99	Art. 17 – Sistema informativo territoriale della Regione Lazio	
			38/99 14/00	Tutela e recupero insediamenti urbani storici	
			4/06	Art. 73	
			51/82	Art. 55, comma 8 – Risanamento ambientale e riqualificazione urbana quartieri Comune di Roma	
			55/76-38/99	Finanziamento recupero immobili	
			72/78- 38/99- 24/98	Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali	
			9/05	Planificazione territoriale	
				Art. 6, comma 1 e 2 – Programmi per quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma	
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	10/01 - 11/12	<b>TOTALE 08-02</b> Art. 142 - Contratti di quartiere Art. 8, comma 11 - Finanziamento interventi in materia di edilizia sovvenzionata - ex Fondi Gescal	23.854.387,41
			11/94 - 14/08 -	Urbanizzazioni PdZ Art. 1, comma 53 – Contratti di servizio ATER	
			21/09 – 22/09	Interventi di edilizia sovvenzionata	
			26/07 -	Art. 70, comma 3 – Sportelli emergenza abitativa	



Mi	Misione	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Finanziamento 2013
		27/06	Art. 45, comma 1 – Contributi per l'emergenza abitativa ai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti	
		27/06	Art. 54 – Edilizia sovvenzionata delle ATER	
		31/08	Art. 13 – Fondo solidarietà mutui	
		4/06	Art. 75, comma 2 – Fondo di garanzia per la casa	
		4/06	Art. 55, comma 7 – Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione ATER Lazio	
		4/06	Art. 79 – ATER Sportello informativo	
		5/06	Art. 15, comma 35 – Interventi di autorecupero Comuni	
		6/08	Architettura sostenibile e bioedilizia	
			<b>TOTALE 08-02</b>	<b>530.888.803,96</b>
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22/95	Art. 7 sexies, comma 1 bis – Fasce frangivento	
		26/07	Art. 39, comma 1 – Difesa e tutela della costa laziale	
		26/07	Art. 63, comma 6 – Risarcimento idrogeologico	
		27/06	Studi dell'autorità dei bacini regionali	
		39/96	Sistema informativo difesa suolo	
		53/98	Ingegneria naturalistica	
		53/98	Prevenzione rischio idrogeologico	
		53/98 - 7/99	Art. 65 - Manutenzione corsi d'acqua	
		60/90	Opere idrauliche	




Mi	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendio 2013
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14/03 - 14/89 15/11 16/05 - 17/04 23/00 25/09  27/07 27/88 29/97 4/84 50/94 53/98 71/90  74/91 74/91	Centro per lo studio della variabilità del sole Grotte di Pastena e Colleparado Lazioambiente SPA Art. 13, comma 4 - Tutela dell'ambiente - SIRA Cave e torbiere Inquinamento luminoso Realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale (parte corrente e capitale) Art. 11, comma 3 - ARPA C.N.S.A. Art. 6 - Rete Natura 2000 Bonifica agraria Art. 36 - Anticipazioni Valle dei Calanchi - Sviluppo e occupazione Impatto e danno ambientale Art. 6 - Informazione, consultazione e diritto di accesso	TOTALE 09-01 131.538.375,59
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 Rifiuti	12/11 16/05 21/91  27/98 27/98 27/98	Art. 1, comma 127 - Emergenza rifiuti Art. 15, comma 3 - Raccolta differenziata dei rifiuti Art. 27 - Trasferimenti ai comuni sedi di impianti di trattamento di rifiuti per realizzazione di infrastrutture civili Art. 38 - Rifiuti solidi urbani Art. 17 - Rifiuti aree inquinate Art. 39 - Discariche dismesse	TOTALE 09-02 29.824.074,23




2

Mi	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanziamiento 2013			
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	31/08	Art. 34 - Monitoraggio ambientale ed epidemiologico	Stanziamiento 2013			
			31/08 -	Art. 32, comma 2, lett. a) - Programma straordinario per la raccolta differenziata				
			4/06	Art. 42 - Impianto trattamento rifiuti Colfelice (FR)				
			9/10	Art. 2, comma 108 - Riduzione e riutilizzo dei rifiuti				
			9/10	Art. 2, comma 118 - Riduzione imballaggi, risparmio energetico e valorizzazione acqua pubblica				
			TOTALE 09-03				61.392.135,00	
			21 e 22/94	Cobalto (Lago Bolsena)				
			26/98	Risorse idriche				
			48/90	Reti idriche e fognanti				
			6/96 -	Risorse idriche				
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	14/08	Art. 1, comma 18 - Danni fauna selvatica	Stanziamiento 2013			
			31/08 -	Art. 35 - Danni fauna selvatica				
			39/02	Prevenzione incendi boschivi				
			39/02	Risorse forestali				
			39/02	Ricostruzione boschi danneggiati da incendi				
			46/77-29/97	Parchi				
			61/74- 18/88-82/88-	Difesa patrimonio faunistico e floristico				
			32/98	Parco Regionale Appia Antica				
			66/88					
			TOTALE 09-04				69.215.802,80	
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	26/07	Art. 39, comma 2 - Fondo per lo sviluppo degli ecosistemi marini	Stanziamiento 2013			
			30/81	Inquinamento acque				
			TOTALE 09-06			5.245.728,14		



MI	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanziamento 2013
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	14/08 - 12/11  9/99 -	Art. 1, comma 13 - Iniziative a sostegno dei piccoli comuni  Progetti speciali Comunità montane e Comunità Arcipelago isole Ponziane	
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	14/05  16/05  18/01 -	<b>TOTALE 09-07</b> Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Art. 16, comma 2 - Monitoraggio e miglioramento della qualità dell'aria Risanamento acustico - Art. 23, comma 2	<b>7.183.342,13</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	02/03 -	<b>TOTALE 09-08</b> Art. 16 - Linea Metropolitana "C"	<b>500.000,00</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	02/10 - 10/01 - 16/05 26/07 27/06 28/06 3/10 30/98 30/98 2/04	<b>TOTALE 10-01</b> Costituzione della società LAZIOMAR Art. 113 - Tariffe T.P.L. Art. 43, comma 1 - CONTRAL Art. 65, comma 4 - Pendolarismo  Art. 65, comma 6 - Mobilità sostenibile e accessibilità Art. 14, comma 12 Adeguamento ed ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale  Art. 15 - interventi sul problema del pendolarismo Trasporti Art. 11 - Cotral	<b>437.501.346,72</b>



MI	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendiamento 2013
10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	Art. 18 - Fondo esenzione costi regionali giovani trasporto pubblico locale e regionale Piano trasporti	577.044.026,12
				Art. 15, comma 27 - Aziende private trasporto pubblico locale	
				Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella	
				Art. 2, comma 103 - Contratti di servizio TPI	
				<b>TOTALE 10-02</b>	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	Art. 52 - Porto Civitavecchia Costituzione della società LAZIOMAR Autorità portuale Civitavecchia Porti	16.440.079,21
				<b>TOTALE 10-03</b>	
				Art. 27 - Aeroporto di Frosinone	
				Art. 1, comma 43 - Partecipazione al capitale sociale della Società Aeroporto di Frosinone	
				Art. 39 - Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico Monte Terminillo	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>TOTALE 10-04</b>	11.000.000,00
				Art. 53 - Fondo progettazione	
				Partecipazione azienda ASTRAL S.P.A.	
				Piste ciclabili Art. 36, comma 1	



*Handwritten signature or mark.*

MI	Missione	Programmi	Linee Prioritarie	Dispositivo Legislativo Regionale	Stanzamento 2013
				Società per la realizzazione di infrastrutture strategiche nel sistema viario	
			22/07	Infrastrutture viarie	
			22/87	Art. 65, comma 4, lett. b) - Trasversale nord Orte-Civitavecchia	
			27/06	Art. 65, comma 4, lett. d) - Opere di adeguamento della via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti	
			27/06	Art. 65, comma 4, lett. f) - Ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 e realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24	
			4/06	Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore viabilità e mobilità	
			42/02	Sicurezza stradale	
			72/80	Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali	
			72/80- 46/97	Viabilità di particolare importanza	
				<b>TOTALE 10-05</b>	<b>208.073.300,85</b>
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	Art. 6 - Protezione civile	
				Protezione civile	
				<b>TOTALE 11-01</b>	<b>27.646.834,71</b>
11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	Art. 10 - Fondo per il terremoto aprile 2009	
				Art. 72 - Interventi per i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio colpiti da fenomeni di subsidenza	



MI	Missione	Programmi	Leve Regionali	Disposizioni relative Regionali	Standardamento 2013
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	Interventi regionali per calamità (pronto intervento)	20.859.053,65
				Fondo per i comuni per calamità naturali	
				<b>TOTALE 11-02</b>	
			06/04 - Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenziali		
			07/03 - Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture di protezione civile		
			11/04 - Art. 70 - Pazienti post-comatosi		
			11/04 - 20/06 - Art. 55 - Fondo per non autosufficienti		
			11/12 - Art. 8, comma 46 - Fondo straordinario della presa in carico degli internati dichiarati non socialmente pericolosi		
			14/08 - Art. 1, comma 30 - Invalidità civile, cecità e sordomutismo		
			15/07 - Art. 21 - Contrasto dell'alcolismo		
			15/76 - Maternità e paternità responsabile		
			16/09 - Contrasto violenza sessuale sulle donne		
			18/02 - Gioco infantile e ludoteche		
			2/04 - Art. 11 - comma 2, lett. a) - Pensioni minime		
			2/09 - Art. 12, comma 1 - Interventi integrati per la disabilità (CAUD)		
			22/99 - Associazionismo		
			24/83- 58/90 - Associazioni per disabili		
			26/07 - Art. 12, comma 5 - Lotta alla povertà e sostegno agli anziani		



2

Mi	Missione	Programmi	Legge Regionale	Disposizioni legislative Regionale	Stanzamento 2013
			26/07 -	Art. 54, comma 3 - Misure a sostegno genitorialità	
			26/07 -	Art. 56, comma 3 - Fondo per soggiorni estivi per disabili	
			29/93	Associazioni volontariato	
			3/10 -	Art. 1, comma 37 - Contrasto dello stalking	
			3/10	Art. 1, comma 50 - Sostegno, ricerca e sperimentazione sclerosi multipla	
			31/08 -	Art. 47 - Polo solidarietà e assistenza diurna ai senza fissa dimora	
			31/08 -	Art. 49 - Fondo contrasto abuso alcolici	
			31/08 -	Art. 52 - Fondo per l'integrazione socio-sanitaria	
			32/01 -	Famiglia	
			38/96	Piano socio-assistenziale regionale Servizi socio-assistenziali	
			4/06 -	Art. 121 - ANPVI Onlus	
			4/06 -	Art. 122 - Disabili fisici e sensoriali	
			4/06 -	Art. 124 - Lotta alla droga	
			41/02	Art. 3 e 8 - Trapianti	
			41/93	Residenze sanitarie assistenziali	
			58/90	Associazioni sociali regionali	
			59/80-67/90	Asili nido	
			64/93	Centri anti violenza	
			7/99 -	Art. 43 - Attività promozionali	
			7/99 e 12/00	Ass. to Qualità vita	
				Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta	
			9/05 -	Art. 13, comma 9 - Incentivi per l'impresa sociale	



2

MI	Missione	PR	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanziamiento 2013
				9/05 -	Art. 56 - Interventi a sostegno minori vittime di maltrattamenti	
				9/05 -	Art. 77 - Fondo per i problemi della disabilita e dell'handicap	
				9/10 -	Art. 2, comma 78 - Istituzione registro assistenti familiari	
				9/10 -	Art. 2, comma 128 - Campagna prevenzione diffusione tubercolosi	
				9/10 -	Art. 2, comma 134 - Genitori separati in difficolta - parte corrente	
				9/87- 7/89	Art. 3, lett. a), d), e), f) - Cooperative integrate	
				9/87- 7/89	Art. 3, lett. b), c) - Cooperative integrate	
					<b>TOTALE 12-01</b>	<b>24.955.318,61</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilita	15/02 -	Adeguamento strutture sportive handicap	
				2/04	Art. 44 - Fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari	
				2/09	Art. 12, comma 1 - Interventi integrati per la disabilita (CAUD)	
				21/91	Art. 32 - Barriere architettoniche	
				4/06	Art. 123 - Case famiglia disagiati psichici	
				74/89	Barriere architettoniche	
					<b>TOTALE 12-02</b>	<b>58.270.871,08</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10/08 -	Uguaglianza cittadini stranieri immigrati	
				23/01 -	Lotta all'usura	
				23/03 -	Emigrazione	






Mi	Missioni	Pr.	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanzamento 2013
				4/06 -	Art. 187, comma 3 - Studio del fenomeno migratorio	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	2/04	TOTALE 12-04	21.087.107,46
				9/10	Art. 2, comma 134 - Genitori separati in difficoltà - parte capitale	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	38/96	TOTALE 12-05	37.684.782,11
				9/10	Art. 2, comma 88 - Risanamento igienico sanitario cimiteri	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	9/10	TOTALE 12-07	53.346.611,11
13	Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	14/08 - 16/05 - 18/99 2/03 - 22/09 - 22/09 - 22/09 - 26/07 -	Art. 1, comma 60 - Assistenza odontoiatrica Art. 46 - Volontariato e assistenza socio-sanitaria Assistenza invalidi Art. 81 - comma 1, lett. a) - Riorganizzazione cure territoriali ASL BMD Art. 1, comma 26 - Campagna di vaccinazione anti-papilloma virus (LIPV) Art. 1, comma 27 - Centro per l'Autonomia presso la Azienda USL Roma C Art. 1, comma 29 - Sostegno servizi di salute mentale - parte corrente Art. 48, comma 2 - Centro per la fibrosi cistica	345.000,00

22

MI	Missione	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendiamento 2013
			27/06 -	Art. 24, comma 3 - Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie	
			27/07 -	Art. 11, comma 30 - Progetto Dionisio	
			3/10 -	Art. 12 - Contributo all'Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena): progetto assistenza continuativa integrata e neuro-riabilitazione a domicilio	
			34/97	Art. 24 - Controllo randagismo	
			4/06 -	Art. 124 - Lotta alla droga	
			4/06 -	Art. 141 - Audit Civico ASL	
			4/06 -	Art. 151 - Odontoiatria sociale	
			4/06 -	Art. 156, comma 3 - Malattia tromboembolica post-operatoria	
			7/07 -	Servizio sanitario penitenziario regionale	
			9/10 -	Art. 2, comma 152 - Struttura "Acqualuce" Ospedale Grassi di Ostia	
			<b>TOTALE 13-02</b>		<b>13.885.041,15</b>
13	Tutela della salute	05	14/08	Art. 1, comma 12 - Ricerca e didattica policlinici universitari	
			14/08	Art. 1, comma 60 - Assistenza odontoiatrica	
			22/09	Art. 1, comma 29 - Sostegno servizi di salute mentale - parte capitale	




Mi	Missione	Pr	Programmi	Legge Regionale	Disposizione / es. Ist. Regionale	Stipendio 2013				
13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	27/06	Art. 19, comma 10 - Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per Aziende Sanitarie e Istituti di ricovero e cura	106.267.332,00				
				27/06	Art. 26, comma 7 - Opere di ristrutturazione per l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini					
				31/08	Art. 37 - Contratto Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici					
				4/06	Art. 161 - Agenzia di Sanità Pubblica					
				4/06	Art. 119, comma 3 - Casa della salute					
				4/06	Art. 143 - Centri informativi multimediali servizi sanitari					
				<b>TOTALE 13-05</b>						
				Art. 1, comma 89 - Commissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari						
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	31/08	Art. 37 - Contratto Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici	31.821.823,90				
				4/06	Art. 131, comma 7 - Sistema informativo Aziende Sanitarie del Lazio					
				<b>TOTALE 13-07</b>						
				10/01 -	Art. 24 - Sviluppo frusinate					
				10/01 -	Art. 19 - Nuova LR 23/86 per innovazione PMI					
				10/87 -	Organizzazione cooperative					
				102/85	Centri merci					
11/04	Art. 30 - A.R.I.S.G.A.M.									



M.	Missione	R.	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanziamiento 2013
				11/12	Art. 8, comma 25 - Fondo capitale rischio PMI	
				11/97-15/07	Art. 64, comma 3 - Fiera di Roma Art. 6	
				14/08 -	Art. 1, comma 17 - Potenziamento confidi del Lazio	
				14/98	Art. 47 - Fondo Patti territoriali	
				16/05 -	Art. 28, comma 2, lett. b) - Consorzio di sviluppo industriale del Lazio Meridionale	
				16/08	Art. 8, comma 1, lett. b) - Centro operativo del libro	
				17/04 -	Cave e torbiere	
				20/03 -	Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione	
				27/06	Art. 64, comma 5 - Fondo per lo sviluppo economico e la competitività	
				31/08	Art. 8 - Fondo patrimonializzazione confidi	
				31/08	Art. 9 - Patrimonializzazione imprese del Lazio	
				35/90	BIC Lazio	
				36/98	Editoria	
				46/02	Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)	
				46/93	Consorzi garanzia fidi	
				47/89	Pietre ornamentali	
				6/99 -	Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese	
				60/78	Insedimenti produttivi	

2



MI	Missione	Programma	Lease Regionale	Disposizione Legislativa Regionale - Stagione 2013
			7/88 - 7/98-10/07 9/05 90/80	Consorti negli insediamenti produttivi Art. 8, comma 1, lett. a) e b) - Cooperative artigiane di garanzia Art. 20 - Fondo per il sostegno alle imprese del Lazio Attuazione interventi acque minerali e termali
14	Sviluppo economico e competitività	02	12/11 16/05 - 2/04 26/07 - 33/99- 4/06 - 4/06 4/06 - 4/06 - 4/06 - 44/92 5/06 -	<b>TOTALE 14-01</b> Art. 1, comma 142 - Riqualificazione del centro storico Roma - Esquilino Art. 27 - Salvaguardia prodotti tipici Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche Art. 84, comma 3 - Class action Art. 68 - Operatori del commercio Art. 111, comma 1 lett. f) Art. 114, comma 3 - Centro agroalimentare di Roma e Mercato ortofruttiologico di Fondi Art. 113, comma 5 - Centri commerciali naturali Art. 115, comma 3 - Centri di assistenza tecnica al commercio Art. 116, comma 4 - Commercio alimentare centri montani Norme per tutela dell'utente e consumatore Art. 15, comma 19 - Tutela del consumatore
				159.119.805,07



MI	Missione	Pr	Programma	Lezzo Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanzamento 2013
				9/05 -	Art. 7 - Concorso finanziario per l'adeguamento alle norme antituffino	
					<b>TOTALE 14-02</b>	<b>15.070.849,80</b>
14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	10/01 -	Art. 18 - Innovazione area romana	
				10/07 -	Art. 30 - Commissioni provinciali per l'artigianato	
				10/07 -	Art. 51 - Attività Artigiancredito	
				26/07	Art. 33, comma 4 - Fondo per la ricerca e lo sviluppo in ambito sanitario	
				27/07 -	Art. 11, comma 10 - Fondo per la valorizzazione artigianato - parte corrigitile	
				3/04 -	Art. 47 - Fare Impresa	
				32/97	Taxi	
				7/98-10/07	Art. 5 - Artigiancredito	
				9/05	Art. 41, comma 1 - Fondo per la ricerca scientifica	
				9/10	Art. 2, comma 9, lett. c) - Attività e promozione dirette per la ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel Lazio	
					<b>TOTALE 14-03</b>	<b>136.750.000,00</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	10/01 - 29/96	Art. 248 - Comitati C.T.P. Incentivazione imprenditorialità e occupazione	
				36/01	Distretti produttivi	
					<b>TOTALE 15-01</b>	<b>515.741,40</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	14/78	Formazione professionale in agricoltura	



Mi	Missione	Programmi	Atti Regionali	Proiezioni relative Regionali	Spesimonto 2013
			21/96- 15/02	Spese formazione operatori sportivi	
			23/92-	Formazione	
			4/06 -	Art. 174 - IFTS Istruzione e Formazione Tecnico Superiore	
			82/85	Art. 10 - Corsi di formazione per nomadi	
			9/06 -	Interventi per la formazione	
			9/06 -	Incentivo alle imprese relativo al contratto di apprendistato	
				<b>TOTALE 15-02</b>	<b>89.410.544,04</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	Art. 5, comma 2 - Sostegno famiglia per accesso opportunità Art. 1, comma 27 - Superamento precariato biblioteche comunali e relativi consorzi Art. 22 - Interventi per l'occupazione Fondo per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare Fondo per l'occupazione dei disabili Prestiti d'onore Art. 63 - Fondo da destinare alle cooperative e associazioni di volontariato per progetti di ristrutturazione Stabilizzazione occupazionale lavoratori Occupazione Provincia di Latina Art. 13, comma 1 e 2 - Cooperative sociali Art. 13, comma 2 - Enti locali	

2



Mi	Missione	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stipendio 2013
			27/03 - 28/09 - 29/96 3/10 - 31/08 31/08 31/08 - 35/90 4/06 4/06 - 6/99 -	Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati Sostegno all'occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro degli over 40 Incentivazione imprenditorialità e occupazione Art. 1, comma 47 - Interventi a favore dei figli di lavoratori svantaggiati Art. 15 - Fondo di contrasto alla crisi e per la buona occupazione Art. 16, comma 3, lett. a) - Fondo per i lavoratori dell'indotto dell'aeromobile Art. 17 - Sostegno lavoratori operatori turistici BIC Lazio Art. 54 - Fondo di garanzia per categorie sociali Art. 104 - Pari Opportunità Art. 25 - Fondo straordinario occupazione	
				<b>TOTALE 15-03</b>	<b>22.365.796,67</b>
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	02/03 - 03/11 - 1/06 1/09	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Garanzia fidi nel settore agricolo Distretti rurali e agroalimentari Art. 10 - Promozione, sostegno e valorizzazione parchi agricoli	



MI	Missione	Programma	Legge Regionale	Disciplina Legislativa Regionale	Stipendiamento 2013
			1/09 -	Art. 12 - Mantenimento e miglioramento genetico e morfofunzionale delle specie e razze di interesse zootechnico	
			1/09 -	Art. 15 - Sostegno comparto bufalino	
			1/12	Art. 13 - Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari	
			10/01 -	Art. 253 - Politica agricola comune	
			10/09 -	Art. 10 - Alimentazione consapevole e di qualità nella ristorazione collettiva per minori	
			10/79 -	Credito di conduzione - cooperazione	
			11/12	Art. 8, comma 47 - Concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo	
			12/11 -	Art. 1, comma 17 - Contributi aziende zootecniche danneggiate dall'emergenza del fiume Sacco	
			12/11 -	Art. 1, comma 15 - Accesso al credito in agricoltura	
			14/06	Agriturismo e turismo rurale	
			14/08 -	Art. 1, comma 45 - Indennizzo agli allevatori di equidi per l'abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva	
			15/07 -	Art. 26 - Smaltimento carcasce animali	
			17/95	Norme sull'esercizio venatorio	
			17/95	Associazioni venatorie	

*[Handwritten signature]*





MI	Missione	Pr	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Spesummento 2013
				17/95 - 1/09	Fondo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica	
				19/09 -	Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale	
				2/03 -	Art. 84 - comma 2, lett. a) - Interventi nel settore agricolo	
				2/04	Art. 78 - Imprese settore agricolo	
				2/11	Prevenzione fitopatie parassitarie	
				2/95 -	ARSIAL	
				20/96	Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia	
				21/01 -	Strade del vino e dell'olio	
				27/78	Studi e sperimentazione malattie delle piante	
				28/08	Promozione dei mercati agricoli	
				28/75-69/79	Ricerca, indagini, prove di performance, progenie e elettrocarie	
				29/08	Regolazione dei mercati, accordi di filiera, funzionamento organizzazione dei produttori	
				30/03 -	Blue tanguc	
				39/02	Studi, indagini, sperimentazioni foreste	
				4/06	Art. 31, comma 4 - Sviluppo agricolo Valt. del Sacco	
				4/06 -	Art. 30 - Piano straordinario settore avicolo	
				4/08 -	Pesca e acquicoltura	
				43/88	Enti amministratori beni demaniali	

*[Handwritten signature]*

MI	Missione	Programma	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Stanzamento 2013				
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	46/74- 69/79-62/88- 67/88-39/95-12/00	Promozione e commercializzazione prodotti agricoli	44.194.307,01			
				6/99 -	Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola				
				63/78	Bollettino agricolo e informazione				
				7/99 -	Art. 46 - Libri genealogici				
				7/99 -	Art. 45 - Centro Carrefour				
				8/02 -	Art. 76 - Aiuti perdite causate da epizozie				
				87/90- 16/95	Patrimonio ittico (Province)				
				<b>TOTALE 16-01</b>					
				4/06	Art. 36, comma 4 - Energie intelligenti e idrogeno				
				4/06	Art. 36, comma 5 - Energie intelligenti				
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<b>TOTALE 17-01</b>		1.395.784,94			
				14/00	Art. 56 - Oneri enti locali per funzioni L.R. 14/99				
				21/82- 37/83	Processo di integrazione politica europea				
				26/07	Art. 37, comma 7 - Programma triennale straordinario di opere pubbliche				
				26/07	Art. 35, comma 1 - Azioni di sviluppo economico degli enti locali mediante processi di partecipazione				
				26/07 -	Art. 24, comma 4 -				
				26/07 -	Associazionismo tra comuni				
				27/07 -	Art. 18 - Azione di riforma IPAB				
				31/08	Art. 11, comma 2 - Comunità d'Arcipelago Isole Ponziane				
					Art. 23, comma 2 - Programma straordinario investimenti				



Mi	Missione	Programmi	Legge Regionale	Disposizione Legislativa Regionale	Previsione 2013
			4/06	Art. 55, comma 5 - Investimenti minori per i Comuni del Lazio	
			6/99 -	Art. 17 - Fondo concessione contributi alle associazioni agrarie	
			<b>TOTALE 18-01</b>		<b>73.447.380,72</b>
19	Relazioni internazionali	01	16/05 -	Art. 12, comma 2 - AICCRE - Federazione Regionale Lazio	
			16/05 -	Art. 53 - ASI Ciao	
			17/85	Art. 2 - Scambi giovanili	
			17/85-18/85	Informazione sulle politiche comunitarie	
			19/00	Art. 18 - Osservatorio attività decentrate di cooperazione allo sviluppo	
			19/00	Art. 21 - Solidarietà internazionale	
			2/04-10/05 -	Art. 19 - Borse di studio in materia comunitaria Art. 17	
			25/08	Promozione della cultura della pace	
			4/06 -	Art. 67 - Associazione Finestra per il Medio Oriente	
			9/05 -	Art. 57 - Bambini rumeni sieropositivi	
			<b>TOTALE 19-01</b>		<b>350.000,00</b>





ASSESSORATO AL BILANCIO, RISORSE STRATEGICHE, PROGRAMMAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

**Relazione alla Proposta di Legge**  
**“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”**

La proposta di legge finanziaria si caratterizza come un documento composto di 15 articoli. Al suo interno, troviamo disposizioni di natura tecnica come il ricorso al mercato finanziario, in cui è fissato il limite massimo per i mutui e ad altre forme di indebitamento (ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. a) della l.r. 25/2001) in euro 7.359.517.094,57. Ricordiamo a tale proposito che, ai sensi dell’articolo 45 comma 4 della l.r. 25/2001, la contestuale autorizzazione alla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento avviene con la legge di bilancio. Ed ancora, l’articolo concernente il “Quadro A”, ovvero l’elenco nel quale sono state inserite le leggi regionali che possono essere rifinanziate per l’esercizio 2013 che, tenuto conto della nuova classificazione per missione e programmi di cui al d.lgs. 118/2011 e al DPCM del 28/12/2011, è stato elaborato raggruppando le leggi regionali per le missioni ed i programmi corrispondenti rimandando l’eventuale finanziamento specifico della legge regionale elencata a successiva DGR. Infine, l’ultimo articolo tecnico - gestionale concernente le misure per il rispetto del patto di stabilità interno.

Oltre a quanto sopra, sono state inserite le disposizioni normative concernenti le misure di politica fiscale, rispondenti alle esigenze di riequilibrio dei conti pubblici previste dalla Legge costituzionale n. 1/2012 e dal d.lgs. n. 174/2012. Alla luce dei forti tagli imposti dal governo, le disposizioni di seguito elencate perseguono in modo innovativo l’obiettivo di rivedere in chiave maggiormente equitativa la politica fiscale regionale, utilizzando la leva impositiva come strumento efficace per orientare le scelte di produzione e di consumo e per migliorare le prestazioni ambientali e la competitività del territorio.

La norma sull'IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA)), le cui maggiori entrate, stimate in 55 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate per il 10 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale ed in misura pari al 90 per cento alle politiche ambientali con priorità per gli interventi relativi alla "Difesa del suolo", ai "Rifiuti" ed al "Servizio idrico integrato". La norma che istituisce l'IRCE (Imposta regionale sui campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio di base per reti di comunicazioni elettroniche mobili), ovvero l'imposta dovuta dagli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche mobili, che mira a incidere, sotto il profilo fiscale, sulla generazione di campi elettromagnetici da parte delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili ubicate nel territorio regionale. Il 100% di questa nuova imposta, stimato in euro 40 milioni per il 2013, è destinato agli interventi di politica sociale regionale. La disposizione concernente l'imposta regionale sul demanio marittimo che mira a colmare le lacune della precedente disciplina ed il cui maggior gettito, quantificato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2013, è destinato alle politiche di tutela ambientale (difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero).

Inoltre, è stato inserito un intervento di novazione normativa concernente le tasse sulle concessioni regionali che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono trasformate in tributi propri regionali e le disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, con le quali si riforma la disciplina dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, prevedendo l'obbligo di pagamento dei canoni anche per coloro, che in assenza di una concessione, utilizzino acqua pubblica e inasprendo le sanzioni amministrative nel caso di assenza delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

Da sottolineare l'istituzione del "Fondo per il sostegno finanziario alle famiglie numerose" che prevede, in una situazione di crisi e difficoltà economiche, un sostegno quantificabile in 18,7 milioni di euro derivanti dal risparmio conseguenti all'election day misure che, a decorrere dal 2014, saranno trasformate in detrazioni dall'addizionale



regionale all'IRPEF; ed ancora, nell'ambito dei due articoli relativi alla tassa automobilistica regionale, citiamo la disposizione finalizzata a prevedere l'obbligo del pagamento della tassa anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Inoltre, è stata inserita la norma concernente le iniziative mirate al contrasto dell'evasione fiscale relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie ed infine, oltre ad alcune modifiche normative di precedenti leggi regionali per quel che concerne l'utilizzo delle convenzioni nel rapporto tra la Regione e le sue società partecipate, il provvedimento finalizzato al riordino della disciplina in materia di sanzioni amministrative di competenza regionale di cui alla legge regionale n. 30/1994. A distanza di oltre quindici anni dall'approvazione di quest'ultima, essa ha palesato una serie di limiti e di contraddizioni connessi, in particolare, ad un incompleto ed incoerente processo di delega delle funzioni, relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ai Sindaci dei Comuni competenti per territorio.

L'Assessore  
Stefano COTTEA

